

COMUNE DI TAORMINA

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI LEGALI DELL'ENTE.

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/08)
(Modificato con delibera di C.C. n. 18 del 02/04/2009)

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni dall'Ente e, se muniti di requisiti, quelli interni per valorizzare le risorse professionali in servizio.
2. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione, o in caso di inesistenza delle necessarie competenze nell'ambito della dotazione organica dell'Ente e della particolare tecnicità e complessità delle prestazioni.
3. A tale riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e della pari opportunità.

Art. 2 – Albo Degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandata al Dirigente dell'Ufficio Legale o in sua assenza al Segretario Generale dell'Ente.

2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e *s.m.i.*, di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
 - b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
 - c) Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento.
 - d) Dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete e, in caso di studi associati o società, essa dovrà essere sottoscritta dai singoli professionisti o soci a questa appartenenti.
 - e) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense.
3. L'iscrizione all'Albo o il suo diniego è disposta dal Dirigente dell'Ufficio Legale e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.
4. *L'iscrizione è ammessa in qualsiasi momento ed è soggetta a revisione annuale.*
5. L'Ufficio legale cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 8 del presente Regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

1. Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale.
2. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

- 1- Nell'ipotesi in cui la Giunta Comunale ravviserà l'opportunità di affidare l'incarico all'esterno, con lo stesso atto con cui stabilisce la promozione o la resistenza alla lite, conferisce incarico al legale proposto dal Sindaco.
- 2- L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto delle seguenti principi:
 - a) principio di rotazione tra gli iscritti nell'albo; *“Gli incarichi devono essere affidati secondo un criterio di rotazione a professionisti che risultano iscritti all'Albo da almeno sei mesi. Nessun Avvocato potrà ottenere un nuovo incarico prima di aver completato il precedente, tenendo conto delle specializzazioni ed esperienze del legale. Tale criterio potrà essere derogato allorquando i nominativi iscritti all'albo siano già stati tutti incaricati, oppure nel caso di comprovata esigenza di indicare un determinato professionista dotato di specifiche competenze in relazione a vicende giudiziarie complesse o eccessivamente specialistiche, secondo quanto previsto dal regolamento”.*
 - b) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno due anni, preferibilmente della Provincia di Messina;
 - c) foro di competenza della causa affidata;
 - d) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - e) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 - f) insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
 - g) inesistenza di misure preventive di sicurezza e di procedimenti diretti all'applicazione della stessa;

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense.
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per terzi pubblici o privati o che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale di Taormina.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Taormina.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
7. *Per i contenziosi di importo fino a 20mila Euro, l'Amministrazione ha facoltà di stipulare convenzioni con professionisti di specifica competenza, per un numero massimo di venti incarichi annuali.*

Art. 5 – Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:
 - a) l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato;
 - b) nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con il Dirigente dell'Ufficio Legale, sentito il Dirigente competente per materia;
 - c) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno devono tener conto dei minimi tabellari fissati dalla tariffa professionale forense,
 - d) L'ammontare complessivo e presuntivo della parcella che dovrà essere allegata e la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario che non dovrà superare il 20% del valore totale. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.500,00, non si darà luogo ad acconti.
-

- e) L'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere

Art. 6 - Registro degli incarichi

1. L'ufficio legale del Comune provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi, nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
 - Generalità del/i professionista/i,
 - Albo di iscrizione professionale,
 - Oggetto;
 - Estremi dell'atto;
 - Importo del compenso preventivato e importo effettivo liquidato al/i professionista/i.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

1. Il Dirigente agli Affari Legali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
 - a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 8 – Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'Albo, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale.
2. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
3. L'attivazione dell'elenco verrà comunicata con avviso pubblico da inviare anche agli Ordini Professionali della Regione Sicilia.

Art. 9 – Diritto di accesso

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento Amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo Regolamento comunale.
2. Il responsabile del procedimento risponde del corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.
3. In rispetto ai principi generali enunciati all'art. 1, l'elenco di tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso la Segreteria comunale a libera visione degli interessati e costituirà parte integrante del Conto Consuntivo dell'Ente ed a tal fine dovrà quindi essere trasmesso al Servizio Finanziario entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Sarà inoltre cura del Dirigente l'Ufficio Legale trasmetterne copia all'Ufficio Stampa dell'Ente, che ne curerà la pubblicazione con cadenza trimestrale oltre ad essere inserito sul sito ufficiale del Comune di Taormina in "apposita pagina".

Art. 10- Collegio di Difesa

1. La Giunta Comunale, al fine di conseguire notevoli risparmi di spesa ed economie di gestione, potrà nominare un collegio di difesa permanente, nel numero massimo di tre professionisti per promuovere e/o resistere alle liti e/o esprimere pareri ed in generale per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento. Il relativo conferimento avverrà secondo le modalità di cui all'art. 4 commi 2. e 3.
2. Il Compenso mensile, determinato nell'atto di nomina, deve intendersi onnicomprensivo e non suscettibile di integrazioni a seguito di ulteriori incarichi conferiti da parte dell'Amministrazione Comunale;
3. I componenti il Collegio di difesa sono soggetti alla presente regolamentazione.

ART. 11 –Incarichi professionali e legali in servizio nell’Ente

Ove esistono, nell’ambito del personale in servizio, figure professionali in possesso dei requisiti di legge per assicurare il patrocinio legale dell’Ente, è possibile conferire incarico, a condizione che la materia del contenzioso da trattare sia compatibile con le competenze specifiche del Funzionario nonché con i carichi di lavoro dello stesso e purchè non afferisca a contenziosi derivanti dalla gestione del Settore di cui è titolare.

ART. 12 – Compensi professionali a soggetti Funzionari dell’Ente

I compensi professionali da riconoscere per l’incarico conferito a Funzionari in servizio nell’Ente, concorrono alla determinazione della retribuzione di risultato e alla valutazione relativa.

In particolare essa sarà incrementata entro i limiti massimi previsti dal C.C.N.L. La percentuale di incremento viene determinata in ragione della complessità e grado del giudizio, nonché dell’Autorità giudicante.

La liquidazione conseguente dovrà tenere conto di quanto precede e, soprattutto, dell’esito del giudizio che se negativo non potrà in ogni caso raggiungere il massimo.

Il Sindaco nell’adozione del provvedimento dovrà acquisire, se nominato, il parere del Nucleo di Valutazione.

La retribuzione di risultato non erogata in tutto o in parte per il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi resta nella disponibilità dell’apposito fondo.

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.